



Comune di **Nembro**  
*Provincia di Bergamo*

---

Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto.

## **DEHORS**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
num. 79 del 27/10/2022*

# INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	3
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ .....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI E PRECISAZIONI.....	3
ART. 3 - TIPOLOGIE E DIMENSIONI DI DEHORS .....	4
ART. 4 - DURATA: DEHORS TEMPORANEO/STAGIONALE – PERMANENTE. RINNOVO .....	5
ART. 5 – RICHIAMO DI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI .....	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO – VIABILISTICO .....	6
ART. 6 – DESCRIZIONE DEL TERRITORIO – AREE OMOGENEE .....	6
ART. 7 – CRITERI PER L’UBICAZIONE – VIABILITA .....	6
ART. 8 – VINCOLI – DIVIETI .....	8
ART. 9 – AREE E LUOGHI SOTTOPOSTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO .....	8
TITOLO III- DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO – DECORO - QUIETE PUBBLICA – ORARI.....	8
ART. 10 – TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO.....	8
ART. 11 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI QUELLI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI CON CONSUMAZIONE.....	9
TITOLO IV TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE - .....	11
ART. 12 LA DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI SEMPLICI .....	11
ART. 13 LA DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI COMPLESSE .....	11
ART. 14 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI COMPLESSE.....	11
TITOLO V SOSPENSIONE – REVOCA – DECADENZA - SANZIONI .....	12
ART. 15 - REVOCA, SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL’AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA OCCUPATA .....	12
ART. 16 –REVOCA – DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	13
Art. 17 - SANZIONI .....	13
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	14
Art. 18– NORME TRANSITORIE SPECIFICHE.....	14
ART. 19 – NORME INTEGRATIVE.....	14

## TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il processo afferente al **rilascio** a pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande o ad attività artigianali alimentari con consumazione sul posto o ad attività commerciali di alimenti e bevande, **di concessioni per le occupazioni** di suolo pubblico e/o di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù pubblica /di passaggio, con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con strutture non permanenti ma di non pronta amovibilità.
2. Le occupazioni di suolo pubblico mediante strutture leggere prontamente amovibili, strutture semirigide amovibili e strutture non permanenti ma di non pronta amovibilità, si differenziano in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle medesime sul territorio, tenuto conto del peso, delle dimensioni, del grado di pronta amovibilità delle stesse.
3. Le seguenti previsioni regolamentari prevedono il complessivo processo autorizzatorio relativo alle occupazioni di cui al comma 2, precisando modalità procedurali semplificate per le occupazioni con strutture leggere prontamente amovibili e con strutture semirigide amovibili o modalità procedurali più complesse e articolate, in presenza di occupazioni con strutture complesse.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte anche ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e quelle relative alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali e artigianali alimentari, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano. Particolare attenzione è riservata agli orari di chiusura serale del dehors.

### ART. 2 – DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

1. Per **suolo pubblico** si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o privato ad uso pubblico, a titolo di esempio: piazze, vie, strade, marciapiedi e altri spazi urbani o altre aree comunque costituenti e/o destinate all'uso pubblico.
2. Per **spazio esterno** annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande o di una attività artigianale alimentare con consumazione sul posto o di attività commerciale alimentare, deve intendersi l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto il portico. In assenza di vetrine e in casi specifici da verificare volta per volta, per spazio esterno annesso può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Tale area è normalmente delimitata dal prolungamento degli assi di mezzera dei muri perimetrali del locale in cui hanno sede le predette attività o il ribaltamento della proiezione della facciata sull'area prospiciente. L'area esterna prospiciente può essere più ampia se non interferisce con le vetrine di altri esercizi, non costituisce ingombro per l'accesso agli edifici, non interferisce con la viabilità.
3. Possono essere destinate a spazi esterni idonei per la somministrazione/consumazione anche aree pubbliche non direttamente prospicienti i locali individuate, con specifici provvedimenti approvati dalla Giunta Comunale, su piazze o aree comunque pubbliche; tali spazi verranno assegnati in base alla metratura richiesta dall'istante, nel caso in cui dovessero pervenire richieste da più attività verrà suddiviso in modo eguale lo spazio disponibile. Qualora le richieste dovessero giungere in tempi diversi, al fine di assegnare equamente gli spazi e qualora la prima istanza eccedesse l'eguale suddivisione, alla stessa verrà richiesto allo scadere dell'anno una riduzione dello spazio, con relativa riduzione del canone

4. Per **dehors** si intende quando il predetto spazio esterno viene destinato all'attività di somministrazione/consumazione così come descritta dalla legge in materia, debitamente attrezzato con arredi (meglio specificati dai successivi commi del presente articolo e nell'allegato tecnico A "Linee Guida") idonei ad ospitare in un'atmosfera accogliente i clienti, per una comoda sosta – ristoro protratta nel tempo. Il dehors, considerato un componente dell'arredo urbano deve, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultare destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione/consumazione, non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio. Il dehors è attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da più o meno facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
5. Per **opera precaria e amovibile** (in tutti i suoi gradi e cioè più o meno di pronta amovibilità) si deve prendere in considerazione oltre al criterio prettamente edilizio - strutturale anche quello funzionale per cui un'opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando realizzata con materiali facilmente amovibili e viceversa.
6. Poiché il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, necessita della concessione per l'occupazione, rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti sempre salvi i diritti dei terzi. Il rilascio è altresì subordinato al pagamento del canone unico applicato secondo la disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Autorizzazioni Relative alla Diffusione ed Esposizione Messaggi Pubblicitari di cui alla L 160/2019, approvato con DC n° 3 del 27 gennaio 2022, d'ora in avanti denominato Regolamento Canone Unico.
7. Ai dehors realizzati su area privata ma prospiciente un'area pubblica o di uso pubblico, si applicano le disposizioni del presente regolamento limitatamente agli articoli riguardanti gli orari, l'igiene e manutenzione del decoro, nonché le prescrizioni di carattere operativo ed estetico di cui all'Allegato A del presente regolamento.
8. L'**allestimento** del solo dehors, non pertinenziale ad un esercizio privato fisso può essere consentito solo nelle aree oggetto di un progetto di gestione dello spazio pubblico in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano, da approvare con deliberazione di giunta comunale.
9. Commissione Paesaggio artt. 23 e ss del regolamento edilizio d'ora in poi chiamata solo Commissione

### ART. 3 - TIPOLOGIE E DIMENSIONI DI DEHORS

1. L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono quelli ordinariamente consentiti e sono esemplificati nell'allegato A al presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione suolo pubblico e riportato nel conseguente atto di concessione. Successivamente alla realizzazione del dehors di qualsivoglia tipologia, il titolare della concessione deve inviare all'Amministrazione Comunale una rappresentazione fotografica dell'intervento compiuto.
2. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

- dehors di tipo A – strutture leggere prontamente amovibili - composizione del dehors con arredi di base: sedie e tavolini, poltrone, panche, porta menù ecc. con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, fioriere;
- dehors di tipo B – strutture semirigide con una non immediata amovibilità- la composizione del dehors prevede un allestimento tipo lett. A valorizzato con elementi complementari di copertura diversi e più complessi di quelli riportate nella stessa lettera A come, ad es., presenza di pedane, protezioni laterali e/o frontali, gazebi, ombrelloni complessi che richiedono particolari ancoraggi;
- dehors di tipo C – struttura semichiusa o chiusa per la quale non può essere assicurata una pronta amovibilità.

Tutte e tre le tipologie devono prevedere l'accesso a persone con ridotta capacità motoria

3. L'allegato A, elaborato dall'ufficio tecnico, rappresenta una specifica tecnica, una linea guida coerente e allineata con il presente regolamento. Il suo aggiornamento tecnico, qualora necessario, verrà approvato con deliberazione di giunta.

#### ART. 4 - DURATA: DEHORS TEMPORANEO/STAGIONALE – PERMANENTE. RINNOVO

1. Il dehors è stagionale se la struttura occupa il suolo pubblico o ad uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare e allo scadere del termine la concessione non può essere rinnovata nell'anno in corso ma può essere richiesta la modifica della stessa in permanente. Il permanere della situazione di dehors oltre il termine assegnato ed in assenza di domanda per occupazione permanente, comporta la fattispecie della occupazione "Sine Titolo" soggetta a sanzione di cui all'art. 31 del Regolamento Canone Unico.
2. Il dehors è permanente se la struttura occupa il suolo pubblico o ad uso pubblico per un periodo non inferiore ad anni 1 (uno) e non superiore ad anni 5 (cinque). Il canone verrà corrisposto annualmente aggiornato in base e nel rispetto del Regolamento Canone Unico già citato. Allo scadere del termine la concessione non può essere rinnovata automaticamente ma dovrà essere presentata nuova istanza, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale concederne una nuova, aggiornata al canone e alle condizioni vigenti all'atto della presentazione della nuova istanza.
3. In caso di modifiche significative della composizione del dehors (quali, ad esempio non esaustivo: modifica metratura, posizione, coperture, arredo completo, ecc.) che non rappresentino la mera sostituzione di elementi già presenti ma usurati, obsoleti o rotti, è necessario presentare nuova istanza i cui effetti, tuttavia, non comporteranno un nuovo termine di scadenza che rimarrà invariato rispetto alla concessione originaria.
4. Costituisce causa di diniego al rilascio di nuova concessione la morosità del richiedente o suoi aventi causa nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei canoni e/o di altri tributi dovuti.
5. Le concessioni possono essere revocate e sospese oltre che i motivi previsti nel presente regolamento anche per quelli previsti nel Regolamento del Canone Unico.

#### ART. 5 – RICHIAMO DI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

- Regolamento comunale Canone Unico;
- Regolamento di Polizia Urbana;

- Piani di zonizzazione acustica;
- Documento di PGT - SUAP - TITOLO II Parte 1 “Finalità e criteri urbanistici e qualitativi di programmazione economica-commerciale”

## TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO – VIABILISTICO

### ART. 6 – DESCRIZIONE DEL TERRITORIO – AREE OMOGENEE

Ai sensi dell’art 11 del documento di PGT - SUAP - TITOLO II Parte 1 “Finalità e criteri urbanistici e qualitativi di programmazione economica-commerciale”, il territorio del comune di Nembro è stato ripartito nelle seguenti 5 aree di localizzazione:

- Area 1 – Frazioni e località
- Area 2 - Centro storico del Capoluogo
- Area 3 – Ambito residenziale del Capoluogo
- Area 4 – Ambito commerciale-produttivo sud-ovest
- Area 5 – Ambito commerciale-produttivo sud-est

Esse rappresentano ambiti omogenei che corrispondono a unità di paesaggio con elementi di identificabilità, legati a caratteri morfologici dell’insediamento, del sistema commerciale e dei pubblici esercizi, del sistema dell’arredo urbano.

In via generale le norme del presente regolamento valgono per tutte le aree predette, in particolare si osserva:

Frazione Salmezza: micronucleo di antica formazione rurale, presenta un solo pubblico esercizio di somministrazione con terrazza esterna privata.

Località Trevasco S. Vito: non presenta alcun insediamento commerciale o di servizio. Sono presenti immobili di antica formazione rurale con possibile vocazione di agriturismo non ancora presente.

Frazione Lonno: presenta un bacino residenziale storico montano importante, con centro storico, un ristorante -hotel, un negozio con consumazione alimenti e bevande, una pizzeria;

Frazione Gavarno: importante abitato residenziale con strutture scolastiche, sportive, religiose e commerciali. Il tessuto di antica formazione è ridottissimo. La quasi totalità delle attività si affaccia lungo la statale SP 65. L’area presenta una complessa problematicità di viabilità essendo l’abitato prospiciente un’arteria provinciale di grande comunicazione, ad alta percorrenza con minima o assente area pedonale.

Centro storico del Capoluogo: nell’asse del nucleo storico del capoluogo sono presenti numerose attività di somministrazione / consumazione di differenti tipologie diverse già con area esterna autorizzata.

Residenziale del Capoluogo: è un’area che presente aspetti eterogenei. Significative per l’argomento trattato sono le due arterie: via Roma / via Tasso; via Roma /via Locatelli – via Europa dove si trovano diverse realtà di somministrazione / consumazione alimenti e bevande anch’esse già con area esterna autorizzata.

Ambiti produttivi: attualmente privi di locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad eccezione dell’area via Acqua dei Buoi / via Colombera.

### ART. 7 – CRITERI PER L’UBICAZIONE – VIABILITÀ

1. Tutte le occupazioni devono rispettare la normativa sul superamento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non devono essere di impedimento alla circolazione pedonale.
2. Nelle zone pedonali e in quelle a limite 30, le occupazioni sono consentite assicurando sempre le corsie di transito alle auto e ai mezzi di emergenza e di soccorso (ambulanze – automezzi vigili del

fuoco, ecc.), nonché gli spazi di sosta veicolare riservati a specifiche finalità. La larghezza minima delle corsie di transito veicolare per i mezzi di soccorso non deve essere inferiore a 3,50 m.

3. I dehors devono essere collocati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio ove si svolge l'attività, salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede dovrà essere sempre garantito uno spazio libero appropriato ai flussi pedonali con riferimento alle ampiezze minime previste dal Codice della Strada. Deve essere garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria, avente larghezza non inferiore a 1,50 riducibili a m 0,90 nei passaggi rettilinei. Nei centri storici e nell'area limitrofa, nei casi in cui il movimento sinuoso della strada e la ridottissima ampiezza non consentano di rispettare la metratura data, può essere accordata deroga previa presentazione di adeguato progetto che preveda un passaggio in sicurezza alternativo per i pedoni, con a carico dell'istante la realizzazione dell'eventuale segnaletica stradale (orizzontale e verticale) utile e la posa di elementi dissuasori, da rimuovere, sempre a spese dello stesso, al termine della concessione o alla chiusura dell'attività.
4. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ecc...) per tutta l'area in corrispondenza del dehors.
5. Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere arretrato di almeno 0,50 m. dal cordolo; la collocazione dei dehors non deve interferire con la presenza di attraversamenti pedonali.
6. Fatto salvo le prescrizioni circa la collocazione e ubicazione sul suolo presenti nei precedenti articoli, si precisa che i dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada. L'occupazione del suolo pubblico su aree destinate alla sosta veicolare, con esclusione degli stalli delimitati con segnaletica gialla, può essere consentita solo con i seguenti limiti:
  - verifica della non necessità di tale dotazione di aree di sosta, libera o a pagamento, e dell'assenza della programmazione di interventi per collocare altre attrezzature o arredi urbani;
  - acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale.
7. I dehors sono collocati in corrispondenza del fronte del locale cui si riferiscono e devono essere allo stesso adiacenti e contigui, fatti salvi i casi particolari ed il mantenimento dello spazio libero di cui agli articoli e ai commi precedenti. L'eventuale estensione dei dehors oltre il fronte del locale cui si riferiscono non deve pregiudicare i diritti di terzi ed eventualmente dovrà essere acquisito il nulla osta del titolare dell'esercizio di somministrazione o esercizio commerciale confinanti/adiacenti.
8. È consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova il locale del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata o zona a traffico 30 Km/h e sempre nel rispetto dei diritti di terzi.
9. Nei percorsi porticati, pubblici o ad uso pubblico deve essere sempre garantito un passaggio pedonale adeguato anche nei confronti delle persone con ridotta capacità motoria.

## ART. 8 – VINCOLI – DIVIETI

La competente struttura tecnica - organizzativa dell'Ente potrà individuare un elenco di aree urbane pubbliche e private prospicienti aree pubbliche, da approvare con delibera di Giunta comunale, ove il de hors:

- a) **non sia in alcun modo consentito in quanto:**
  - ricorrono esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali, debitamente evidenziate nel provvedimento di interdizione all'occupazione;
  - è necessario garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi ad elevato impatto cittadino in termini di partecipanti/visitatori/congestione urbana;
  - è necessario interdire la fruibilità di alcuni spazi urbani per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche o private;
- b) **sia consentito, con limitazioni, nei casi in cui:**
  - ricorre la necessità di preservare alcuni ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti in termini di rilevanti flussi pedonali e viabilistici;
  - le geometrie dei luoghi e spazi pubblici non consentono, ove occupati anche temporaneamente, di garantire la regolarità dei flussi pedonali in sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici;
- c) **sia consentita solo nel rispetto di specifiche prescrizioni** (dimensioni limitate/distanza da area monumentale o di pregio o da area a rischio/tutela dei parcheggi e divieto di occupazioni in carreggiata/divieto di occupazioni su area verde, esigenza di contenimento dell'uso del suolo, ecc.);

## ART. 9 – AREE E LUOGHI SOTTOPOSTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO

1. Nelle aree o per gli immobili a vincolo culturale e/o paesaggistico, l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico, qualora non sia già compresa nelle aree di cui al precedente art. 8, è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla osta da parte Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e/o dell'autorizzazione paesaggistica.
2. È esclusa dall'ottenimento dei pareri sopra indicati la semplice installazione di tavoli e sedie.
3. Se la domanda di occupazione suolo è riferita a tali ambiti e/o immobili, l'ufficio sospende l'esame della pratica e invita il proponente a compilare la modulistica necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e del parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
4. Ottenute le autorizzazioni e i nulla osta indicati nel comma precedente, la domanda di concessione suolo segue l'iter previsto per le concessioni.

## TITOLO III- DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO – DECORO - QUIETE PUBBLICA – ORARI

### ART. 10 – TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

1. Al fine di tutelare l'ambiente, il verde e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita di alimenti e bevande che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata. Inoltre, è loro obbligo verificare

costantemente che il posizionamento di tavoli e sedie sui marciapiedi non intralci il passaggio creando barriere architettoniche.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza, decoro e corretta manutenzione di tutte le strutture che dai concessionari devono essere mantenute anche quotidianamente in termini di pulizia e funzionalità.
3. A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.
4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutte le attività di cui al comma 1, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posacenere.
5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico rilasciata.
6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste nell'atto di concessione, in presenza di danneggiamenti di carattere grave, si procederà oltre alla revoca della concessione.
7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc., dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico concessa è responsabile il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente. A tale riguardo si procederà all'escussione della polizza di garanzia costituita di cui al comma 5 dell'art. 14 del presente Regolamento, nel caso in cui il danno fosse di entità superiore al valore della fideiussione questa verrà trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
8. È assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione.
9. L'Amministrazione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

#### ART. 11 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI QUELLI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI CON CONSUMAZIONE

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande commerciali, artigianali alimentari e commerciali alimentari sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, al fine di contemperare gli interessi delle

attività con il diritto alla quiete e al riposo notturno dei residenti, si stabilisce che nei dehors l'attività deve cessare alle ore 22:00 e riprendere non prima delle ore 06:00. Il prolungamento dell'apertura dopo le ore 22:00 deve essere supportato da uno studio di impatto acustico che dichiara l'area idonea all'apertura dopo le ore 22:00, l'assenza del documento, o qualora lo stesso presenti problematiche per l'aspetto serale, l'area dovrà essere interdetta al pubblico dalle ore 22:00. Verrà tollerato il prolungamento dell'orario fino alle ore 24:00 in caso di organizzazione di piccoli intrattenimenti da comunicare con PEC all'ufficio SUAP, gli stessi non potranno superare il numero massimo di 15 per ogni anno di occupazione.

2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors di tipo A e, dove possibile di tipo B, dovranno essere messi in sicurezza pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Si chiede di garantire la messa in sicurezza di tali arredi, affinché gli stessi non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio.
3. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura dei soli dehors, al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento. Tale definizione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
  - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
  - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte.

4. Ugualmente il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, con proprie ordinanze per una o più attività in argomento può definire specifici orari di apertura e chiusura meno restrittivi di quelli di cui al comma 1 qualora queste si trovino in vie, quartieri, zone ed ambiti urbani non interessati da dimore residenziali.
5. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta da parte:
  - (a) dei titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche,
  - (b) dei titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e
  - (c) dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;resta salva la mera consegna a domicilio.

6. Conseguentemente all'emissione dell'ordinanza di cui al precedente comma 4, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni concessi su plateatico esterno nelle forme disciplinate dal presente regolamento; la consumazione dovrà avvenire nello spazio di proprietà/concessione dell'esercizio commerciale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio, con divieto di asporto e consumazione in prossimità/adiacenza dello stesso, anche rispetto a bevande somministrate in contenitori di plastica/carta/materiali diversi dal vetro o dalla latta.

## TITOLO IV TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE -

### ART. 12 LA DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI SEMPLICI

1. La domanda di occupazione con soli arredi di base, come definiti all'art. 3, è presentata telematicamente, all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica predisposta sul portale SUAP e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - planimetria quotata in scala 1:50 che individui l'area di occupazione e la predisposizione degli arredi;
  - breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati; - documentazione fotografica.
2. La concessione di suolo è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

### ART. 13 LA DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI COMPLESSE

1. La domanda di occupazione che, oltre alla posa di arredi di base, preveda l'installazione di elementi complementari ed accessori, è presentata telematicamente all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica predisposta sul portale SUAP e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - planimetria quotata in scala 1:50 – redatta da tecnico abilitato - che individui l'ambito e l'area di occupazione, le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
  - breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati con indicazioni relative agli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), compresa l'indicazione relativa al colore e alla tipologia di tessuto utilizzato;
  - documentazione fotografica o copie di estratti di catalogo;
  - computo metrico estimativo relativo alla demolizione e smaltimento del manufatto.
2. La concessione di suolo è rilasciata nel termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

### ART. 14 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI COMPLESSE

1. Lo sportello SUAP è responsabile del rilascio della concessione.
2. Le concessioni di tipo A verranno rilasciate previo parere del servizio edilizia privata e di quello della polizia locale.
3. Il progetto relativo al rilascio delle concessioni di tipo B, verrà istruito dall'ufficio edilizia privata con richiesta di parere alla polizia locale, fatta salva l'eventuale autorizzazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. I progetti di cui ai dehors di tipo C verrà istruito dall'ufficio edilizia privata con richiesta di parere alla polizia locale e sottoposto al parere della commissione paesaggio e si concluderanno con un titolo edilizio da allegare alla concessione.
5. Il rilascio delle concessioni di tipo B e C è subordinato alla stipula di una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa a scelta dell'istante, il cui importo è pari a quello del computo metrico estimativo relativo alla demolizione e smaltimento del manufatto, maggiorato del 20%, la stessa potrà essere escussa anche per il ripristino dei luoghi, qualora vengano riscontrati danni al suolo pubblico. In quest'ultimo caso qualora la somma garantita sia insufficiente la stessa verrà escussa quale acconto sulla maggior somma dovuta.

## TITOLO V SOSPENSIONE – REVOCA – DECADENZA - SANZIONI

### ART. 15 - REVOCA, SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA

1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors, la concessione di occupazione può essere revocata, senza nulla a pretendere dal concessionario, con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa, senza nulla a pretendere dal concessionario, con provvedimento del Dirigente competente nei seguenti casi:
  - a. qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
  - b. qualora si rendano necessari di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;
  - c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.
3. Nei casi di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.
4. Nel caso di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

5. Per tutto quanto non previsto restano salve le disposizioni di cui al Regolamento Canone Unico.

#### ART. 16 –REVOCA – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Fatte salve le disposizioni in materia previste dal Regolamento Canone Unico, la concessione è revocata dal soggetto preposto al suo rilascio, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
  - a. quando ricorrono tre o più violazioni nello stesso anno, delle norme del presente Regolamento senza possibilità di rilascio di una nuova concessione per un anno;
  - b. quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors non risultino conformi alla vigente normativa;
  - c. quando gli elementi che compongono i dehors siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
  - d. quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
  - e. in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors;
  - f. qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
  - g. in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
  - h. in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.
3. La concessione decade:
  - a. nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
  - b. in caso di mancato uso della concessione rilasciata, entro 90 giorni dalla data del rilascio.

#### Art. 17 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché ai precetti contenuti nelle Norme Tecniche, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, nonché l'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere a proprie spese le opere difforme alla concessione nonché al presente regolamento.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione con dehors senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto asseverato presentato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 20 aprile 1992.
3. Per i dehors di tipo C che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

### Art. 18– NORME TRANSITORIE SPECIFICHE

1. Tutte le autorizzazioni riguardanti i de hors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente rilasciate secondo la disciplina previgente al presente Regolamento, dal 1° gennaio 2023 verranno sostituite con nuove concessioni rilasciate ai sensi della nuova normativa regolamentare.
2. Si dà atto che tutte le autorizzazioni finora rilasciate hanno carattere annuale.
3. Le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento che prevedono la sostituzione del pagamento del canone con lavori di manutenzione di aree verdi di pari valore del canone, verranno sostituite, in via del tutto eccezionale e limitatamente ad anni due, con concessioni biennali che prevedano la medesima sostituzione. Allo scadere del secondo anno l'eventuale rilascio di nuova concessione avverrà ai sensi del presente regolamento.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il pagamento del canone non potrà più essere sostituito da prestazione diverse anche se aventi pari valore.

### ART. 19 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel "Regolamento Canone Unico" e sue modificazioni, laddove non vi siano previsioni esplicitamente contrarie o modificate dal presente Regolamento, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## ALLEGATO A

### INDICE

Linee guida progettuali sulle caratteristiche funzionali ed estetiche	15
Premessa	15
Tipologie di intervento	15
Strutture leggere prontamente amovibili	15
Strutture semirigide amovibili	15
Struttura semichiusa o chiusa per la quale non può essere assicurata una pronta amovibilità	15
Accessibilità	16
Responsabilità e cura	16
Elementi di arredo	16
Elementi di delimitazione	16
Pedane	17
Ombrelloni	17
Fioriere	17
Impianti di illuminazione	17
Proposte differenti dalle presenti linee guide	18

## ALLEGATO A

Documento tecnico-operativo relativo alle occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente amovibili, strutture semirigide con una non immediata amovibilità, struttura semichiusa o chiusa per la quale non può essere assicurata una pronta amovibilità.

### Linee guida progettuali sulle caratteristiche funzionali ed estetiche

#### Premessa

Il presente documento ha lo scopo di accompagnare il Regolamento de quo con l'obiettivo di integrarne i contenuti con indicazioni tecnico operative di tipo funzionale ed estetico. Le previsioni qui contenute rivestono pertanto carattere di Linee Guida ai fini di individuare la migliore soluzione progettuale per le occupazioni di suolo, l'omogeneità tra le occupazioni e la coerenza con il contesto.

#### Tipologie di intervento

In conformità a quanto specificato nel "Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti" si individuano tre tipologie di intervento per l'occupazione di suolo pubblico:

- Strutture leggere prontamente amovibili (dehors aperti).
- Strutture semirigide amovibili (dehors semichiusi).
- Struttura semichiusa o chiusa per la quale non può essere assicurata una pronta amovibilità.

#### Strutture leggere prontamente amovibili

Sono da intendersi strutture leggere prontamente amovibili gli arredi quali sedie, tavolini, ombrelloni ed elementi accessori di delimitazione quali le fioriere, posti su suolo pubblico, situati in stretta pertinenza con l'esercizio a cui fanno riferimento, facilmente smontabili e rimovibili, con minimo impatto ambientale. A titolo esemplificativo e non esaustivo in tale categoria rientrano tavoli, sedie, ombrelloni e semplici fioriere.

#### Strutture semirigide amovibili

Sono da intendersi strutture semirigide amovibili gli arredi posti su plateatici esterni all'esercizio di cui costituiscono pertinenza, connotati da una non immediata amovibilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo in tale categoria rientrano i dehors concessi su porzioni di suolo complanari alla carreggiata, in sostituzione della sosta, ovvero le occupazioni effettuate mediante la posa di pedane con barriere fisse, fioriere che costituiscono delle barriere, ombrelloni a braccio decentrato con base ancorate al suolo.

#### Struttura semichiusa o chiusa per la quale non può essere assicurata una pronta amovibilità

Si distinguono dalle tipologie sopra esposte per la realizzazione di una struttura semichiusa o chiusa, per la quale non può essere assicurata la pronta amovibilità. Sono strutture non leggere, complesse e smontabili, anche chiuse ai lati e frontalmente da elementi rigide trasparenti e con copertura rigida. Esse sono caratterizzati da una maggiore incidenza ed invasività sul territorio, tenuto conto delle dimensioni e della non immediata amovibilità della struttura. Proprio in ragione di tale impatto la procedura prevede un titolo edilizio preceduto dal parere della commissione.

Le strutture possono essere realizzate con o senza pedana, quest'ultima, se in centro storico, dovrà trovare soluzioni tali da preservare eventuale pavimentazione di pregio.

Capanni, chioschi e padiglioni non sono ammessi in quanto non classificabili come strutture di arredo di aree dehors.

La struttura portante dovrà essere costituita da montanti a sezione contenuta e una copertura che garantisca il minor impatto possibile in termini estetici sul contesto.

I dehors su carreggiata devono essere aperti sul lato verso il marciapiede e rispondere a tutte le prescrizioni dovute nella progettazione delle occupazioni in carreggiata.

## Accessibilità

Nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 3 del Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti" le proposte dovranno tutte garantire l'accessibilità anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, in conformità con la normativa sulle barriere architettoniche.

Particolare attenzione andrà prestata agli aspetti legati alla sicurezza stradale, al rispetto del Codice della Strada e a quanto disciplinato dall'art.4 del suddetto Regolamento.

## Responsabilità e cura

I concessionari restano responsabili della cura e della manutenzione dello spazio dato in concessione, impegnandosi a contenere eventuali fenomeni di degrado degli elementi posizionati, compresi gli elementi di arredo verde, che dovranno essere mantenuti puliti e funzionali.

## Elementi di arredo

La tipologia e la qualità degli elementi devono rispettare anche il contesto all'interno del quale si inseriscono, preferendo soluzioni che ne limitino l'impatto. È preferibile, ma non fondamentale, una disposizione degli arredi ordinata e distanziata che dovrà essere rappresentata nella planimetria di progetto e sarà oggetto di valutazione ai fini del rilascio della concessione.

È preferibile l'uso di sedie coordinate tra loro e di tavolini di forma semplice e di dimensioni contenute. La scelta delle forme e dei colori deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono consigliati i seguenti materiali e colori:

- legno naturale o laccato;
- metalli naturali - materiali misti (metallo / legno / vetro);

Non sono ammessi elementi con loghi sponsorizzati o dai colori accesi.

## Elementi di delimitazione

A delimitazione delle aree occupate possono essere posizionati accessori come fioriere o pannelli di protezione trasparenti, in vetro o plexiglass e telaio in metallo di colore opaco, di altezza compresa tra un minimo di 80 cm e un massimo di 110 cm dal piano di calpestio. In contesti di particolare pregio ed interesse storico architettonico, quali piazze, slarghi e viali urbani è consigliato evitare delimitazioni con fioriere che impediscano o ostacolino la vista d'insieme dello spazio urbano, preferendo ad esse l'utilizzo di elementi vetrati trasparenti. Nel caso di occupazioni in carreggiata nella fascia di sosta, gli elementi perimetrali svolgono il ruolo centrale di protezione dell'occupazione dall'urto accidentale dei veicoli e devono quindi avere caratteristiche di robustezza e continuità lungo il lato prospiciente la strada. In ogni caso questi elementi di delimitazione non devono ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata. I parapetti di protezione dovranno essere fissati alla pedana ed essere completamente trasparenti per garantire massima permeabilità visiva dello spazio. È consentita la presenza di elementi opachi sino ad un'altezza massima di 80 cm dal piano di calpestio come per esempio l'uso di fioriere.

## Pedane

Possono essere adottate pedane con il requisito di essere facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo, la cui installazione non comporti alcuna manomissione del suolo pubblico e qualora ciò fosse necessario è fatto obbligo ricercare le soluzioni meno invasive, da approvare sempre con provvedimento dell'ufficio edilizia privata.

Le pedane possono essere utilizzate nel caso di occupazioni complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, adottabili nelle situazioni in cui sia necessario eliminare eventuali barriere architettoniche che impediscano la completa fruibilità dell'area da parte degli utenti con disabilità. Il sistema è applicabile in carreggiata nel caso di occupazione della fascia di sosta in presenza del marciapiede rialzato o per occupazioni

in aree verdi con manto erboso, a tutela dello stesso. Dovrà essere inoltre garantita la completa accessibilità ai tombini e chiusini di ogni genere nonché dovrà essere garantito il deflusso delle acque meteoriche.

#### Ombrelloni

Le coperture autorizzate dal Regolamento per le occupazioni leggere o semirigide sono quelle amovibili con copertura a telo. Gli ombrelloni dovranno avere copertura di forma quadrata o in alternativa circolare, tinte neutre ed uniformi e non sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione autorizzata.

Nel caso di utilizzo di colori vivi, oppure proposte di utilizzo di sistemi di ombreggiamento differenti dagli ombrelloni, dovrà essere valutata la proposta dalla commissione.

Non sono ammessi loghi di sponsorizzazione sugli ombrelloni.

#### Fioriere

L'inserimento di fioriere è favorito per la qualità del comfort ambientale ed estetico. Con riferimento agli ambiti su marciapiede, per consentire una maggiore permeabilità dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero. A garanzia dell'omogeneità estetica sono da preferire fioriere dal design lineare, di forma rettangolare, quadrata o circolare e colori neutri. Eventuali fioriere di fattura elaborata dovranno essere soggette al parere della commissione.

L'altezza minima dei vasi è di 50 cm e quella massima di 75/80 cm, mentre la lunghezza può variare da un minimo di 100cm ad un massimo di 170 cm.

È richiesta la scelta di essenze vegetali dall'aspetto naturale, adatte al clima e alle diverse temperature. Non sono ammesse piante di tipo esotico quali ad esempio le palme.

#### Impianti di illuminazione

La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e con la cartellonistica stradale. L'illuminazione deve essere tenue e rivolta ai singoli tavolini e ai percorsi, attuata con apparecchi a basso consumo energetico ed alta efficienza, caratterizzati da un basso impatto al fine di evitare un qualsiasi inquinamento luminoso.

Eventuali altre soluzioni dovranno essere sottoposte al parere della commissione.

La struttura portante dovrà essere costituita da montanti a sezione contenuta e una copertura che garantisca il minor impatto possibile in termini estetici sul contesto.

I dehors su carreggiata devono essere aperti sul lato verso il marciapiede e rispondere a tutte le prescrizioni dovute nella progettazione delle occupazioni in carreggiata.

#### Proposte differenti dalle presenti linee guide

Si precisa altresì che è possibile presentare domande di concessione di occupazione del suolo pubblico per dehors con proposte differenti dai contenuti concessi nelle presenti Linee Guida, purché con adeguata motivazione. Le suddette proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell'ufficio tecnico e della commissione e approvate con deliberazione di Giunta Comunale.